

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI "TAXI"**

### **ART.1 - FONTI NORMATIVE**

1) Il servizio di taxi con autoveicoli nell'ambito del territorio di questo Comune e' disciplinato dall'art. 121 T.U.L.P.S. e dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione ( R.D. n. 635/40),dall'art. 86 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, dalla legge n.21 del 15 gennaio 1992, dalla L.R. 6/4/1998 n. 10 e successive modificazioni in quanto applicabili e dalle disposizioni del presente Regolamento.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

1) Per servizio di taxi si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione per servizio di piazza in conformita' delle leggi in vigore, stazionati a disposizione del pubblico, nelle aree e luoghi stabiliti dal Comune.

### **ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA AMMETTERSI IN SERVIZIO DI TAXI E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI**

- 1) Il totale degli autoveicoli da adibire al servizio di taxi non puo' essere superiore al numero di 3.
- 2) Gli autoveicoli da adibire al servizio di taxi debbono essere provvisti di dispositivi ed apparecchi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale.
- 3) Gli autoveicoli devono avere dimensioni e caratteristiche cosi' come prescritte dal Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile, e dal Codice della Strada e contenere almeno tre posti per i passeggeri.
- 4) Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19/11/92 del Ministero dei Trasporti, le autovetture possono recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemma identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 mm.
- 5) Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore all'interno del territorio comunale, debbono essere muniti oltre che della targa prescritta dal vigente codice della strada, di altra targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" ed il numero progressivo imposto dall'Autorita' Comunale.
- 6) Le autovetture dovranno essere munite di contrassegno luminoso, posizionato sul tetto, con la scritta "TAXI".

### **ART. 4 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA**

- 1) L'esercizio della professione di tassista e' consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
- a) idoneita' morale;
  - b) idoneita' professionale.
- 2) Non soddisfa al requisito dell'idoneita' morale chi:
- a) abbia riportato una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
  - b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3) L'idoneità professionale è accertata dall'iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli o natanti non di linea istituito presso la Camera di Commercio.

#### **ART.5 - DOMANDA PER L'ESERCIZIO - CONTENUTO - DOCUMENTAZIONE**

1) Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio Taxi deve farne domanda in bollo indirizzata al Sindaco.

2) Nella domanda, oltre alle complete generalità, il richiedente dovrà dichiarare:

a) possesso della patente di abilitazione alla guida prescritta dal D.Lgs. n.285/92.

3) Alla domanda dovranno essere allegati:

a) l'autocertificazione attestante l'abilitazione professionale posseduta e l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizio pubblico non di linea;

b) dichiarazione antimafia;

c) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso di uno o più requisiti che, ai sensi del successivo art.8, costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza.

#### **ART.6 - CONCESSIONE DELLA LICENZA D'ESERCIZIO**

1) La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal competente dirigente comunale, a quanti abbiano la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo del veicolo. La gestione del servizio può avvenire in forma singola o associata.

2) La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

#### **ART.7 - CONTENUTI DEL BANDO**

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

a) numero delle licenze da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) indicazione del termine per la conclusione del procedimento;

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso (contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo).

2) Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze e lo stesso verrà adeguatamente pubblicizzato.

Nella fase di prima applicazione verrà indetto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART.8 - TITOLI E REQUISITI**

1) Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, l'Ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli ai quali è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) idoneità professionale conseguita a norma della legge 21/92 punti 6;

b) laurea punti 3,

c) diploma di maturità punti 2;

d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.

2) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato regolarmente servizio Taxi in qualità di sostituto alla guida del

titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.

3) Nel caso in cui il criterio sopraindicato non fosse sufficiente ai fini della formazione della graduatoria, si terra' conto, nell'ordine, dei seguenti ulteriori criteri:

a) anzianita' di iscrizione al ruolo di cui al precedente art.5 comma III, lettera b);

b) aver svolto prestazioni lavorative c/o aziende pubbliche o private o in forma autonoma, per la quale fosse determinante l'uso e la guida di automezzi.

#### **ART.9 - INIZIO DEL SERVIZIO**

1) Il richiedente, ricevuta notifica dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di presentare, entro 120 gg., al Servizio competente, la seguente documentazione attestante:

a) disponibilita' del veicolo(in proprieta' o altro titolo);

b) carta di circolazione dell'autoveicolo ai fini dell'annotazione dei relativi estremi sulla licenza comunale;

2) Il servizio dovra' essere iniziato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ricevuta della notifica dell'accoglimento della domanda.

3) Il termine di cui sopra puo' essere prorogato di ulteriori mesi due su richiesta in caso di comprovata e documentata necessita'.

#### **ART.10 - RILASCIO DELLA LICENZA E DEL RELATIVO CERTIFICATO**

1) Agli effetti del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio rilascia al richiedente per l'autoveicolo ammesso al servizio pubblico e del quale e' stata accertata la proprieta' del richiedente una licenza comunale, con l'indicazione del numero ed il tipo del relativo autoveicolo.

2) Rilascia, inoltre, per il veicolo un certificato nel quale sono riportati gli estremi della licenza comunale di cui al precedente comma e quelli della carta di circolazione governativa, riferentesi all'autoveicolo stesso, oltre agli estremi della patente di guida.

3) La licenza ed i certificati comunali devono essere restituiti al Servizio in caso di decadenza, revoca o sospensione.

4) Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola vettura.

5) Come disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n.21, art.7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono:

a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 della legge 21/92.

6) Nei casi di cui al comma 5, punti b) e c), e' consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione da predetti organismi, il tassista e' reintegrato nella titolarita' della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 la licenza o autorizzazione non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### **ART.11 - DURATA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO**

La licenza comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazione di tempo fermo il disposto degli artt. 24 e seguenti del presente regolamento.

#### **ART.12 - GESTIONE DEL SERVIZIO - TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMUNALE**

- 1) La licenza comunale e' strettamente inerente la persona del concessionario e non puo' essere trasferita senza l'assenso dell'Autorita' comunale.
- 2) La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e' trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata con contratto, purché iscritta nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio malattia, infortunio o per definitivo ritiro della patente di guida.
- 3) In caso di morte del titolare la licenza puo' essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare la licenza puo' essere trasferita, ad un soggetto terzo ( designato con regolare contratto ) nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nei due anni sopra detti la licenza e' revocata e messa a concorso.
- 4) Il trasferimento della licenza di cui ai commi precedenti si attua rilasciando una nuova autorizzazione al subentrante previa verifica della regolarita' del contratto di cessione e della dichiarazione di successione.
- 5) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

### **ART.13 - CASI DI TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. NOMINA DI UN SUPPLENTE.**

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono, previa comunicazione al Sindaco, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio e in possesso dei requisiti prescritti:
  - a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi pubblici elettivi.
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo istituito presso la Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n.230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art.1 della citata Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo istituito presso la Camera di commercio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/Bis del Codice Civile.
- 5) Nella comunicazione dovranno essere indicate: le generalita' del sostituto, gli estremi della iscrizione al Ruolo e la motivazione della sostituzione e dovra' essere allegato:
  - nel caso di sostituzione di cui alla lettera a) il certificato medico attestante la malattia, inabilita', gravidanza, puerperio;
  - nel caso di sostituzione di cui alla lettera b) copia della cartolina precetto;

- nel caso di sostituzione di cui alla lettera d) copia autentica dell'ordinanza prefettizia;
- nel caso di sostituzione di cui alla lettera e) copia autentica della nomina.

#### **ART.14 - SOSTITUZIONE DELLE VETTURE.**

- 1) Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza il nulla-osta da parte dell'Autorita' Comunale, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.
- 2) Previa autorizzazione dell'Autorita' Comunale il veicolo fermo per riparazione potra' essere sostituito da altro veicolo che potra' circolare valendosi della licenza comunale del veicolo in riparazione.
- 3) La Giunta Comunale puo' concedere non piu' di 3 licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta e' a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per:
  - a) guasto meccanico;
  - b) incidente;
  - c) furto o incendio.
- 4) Il Servizio competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), b) e c).  
L'autorizzazione contiene i seguenti dati:
  - a) generalita' del richiedente;
  - b) generalita' o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta;
  - c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
  - d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito;
  - e) periodo di validita'.L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorita' di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito.
- 5) Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro.  
L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validita' dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2.
- 6) La tariffa per l'uso del taxi di scorta e' composta da un fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa e' approvata dalla Giunta Comunale.
- 7) Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta e' vietato l'uso della propria autovettura.
- 8) Le licenze per le autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art.3 del presente Regolamento, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'art.9 della legge 21/92 (e art.13 del presente Regolamento).
- 9) Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla "A.S.". Unitamente ai segni distintivi di cui all'art.3, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione " AUTO DI SCORTA " con caratteri alti mm. 40.
- 10) Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni.
  - a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo;
  - b) mancato pagamento della tassa di proprieta' o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta;
  - c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta cosi' come previsto al comma 5;
  - d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 6;
  - e) violazione del divieto di commercializzazione e trasferire le licenze per auto di scorta cosi' come previsto al comma 8.
- 11) Per quanto non espressamente previsto ai commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le restanti norme del presente regolamento.

## **ART. 15 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI**

1) Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio.

La locazione e' autorizzata dal Servizio competente alle seguenti condizioni:

a) la vettura locata a quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art.3;

b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio.

c) il periodo della locazione non puo' eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2) L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

a) la generalita' del locatore e quelle del locatario;

b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;

c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;

d) il periodo di validita'.

## **ART.16 - MODALITA' DEL SERVIZIO.**

1) Il servizio dovra' essere svolto in modo da assicurare , nelle ore diurne, su tutte le localita' di stazionamento, determinate ai sensi del successivo articolo 20, la presenza di vetture in rapporto alle esigenze dell'utenza.

2) Le vetture saranno impegnate in base all'ordine di stazionamento. Nelle ore notturne il servizio dovra' essere garantito dalla reperibilita' telefonica di almeno una autovettura.

3) Nell'ambito del territorio comunale la corsa e' acquisita:

a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;

b) mediante sistemi di chiamata via radio;

c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

## **ART.17 - TARIFFE**

1) Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissate le tariffe che sono a base multipla (con riferimento al tempo di permanenza in vettura e alla percorrenza) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano in base al D.M. 20/4/1993.

2) Le tariffe sono comunicate ai titolari delle licenze che hanno l'obbligo di tenerle costantemente esposte al pubblico in modo ben visibile nell'interno dei veicoli unitamente alle condizioni di trasporto previste per tutto il territorio comunale ed approvate dalla Autorita' Comunale.

3) L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario e' portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

4) Le tariffe di cui al presente articolo vengono annualmente aggiornati in base all'aumento ISTAT dell'anno precedente.

L'aggiornamento decorre dal primo gennaio di ogni anno.

## **ART.18 - TASSAMETRO**

1) Le autovetture adibite a servizio taxi sono munite di tassametro omologato dalla lettura del quale e' deducibile il corrispettivo da pagare. Dette autovetture sono altresì dotate di contachilometri generale e parziale.

2) Possono essere impiegate tecnologie innovative per ridurre i tempi d'attesa del cliente ed assicurare diffusione capillare e tempestiva del servizio in tutto l'ambito urbano.

3) I guasti ai dispositivi sopra detti devono essere immediatamente riparati.

## **ART.19 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Eventuali responsabilita' derivanti dall'esercizio del servizio taxi sono imputabili unicamente al titolare della licenza o suo regolare sostituto.

## **ART.20 - LOCALITA' DI STAZIONAMENTO**

1) La localita' opportunamente segnalata e delimitata dove possono stazionare gli autoveicoli del servizio taxi e' la seguente:

- Stazione autobus di linea (piazzale Don Minzoni).

Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Giunta Comunale sentita la Polizia Municipale.

## **ART.21 - COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI**

1) I conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza debbono usare col pubblico modi corretti ed effettuare il servizio con il necessario decoro.

In particolare e' loro vietato:

- a) fumare, mangiare, bere alcolici durante la corsa;
- b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- c) deviare, di loro iniziativa, dal cammino piu' breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contratta su base chilometrica;
- e) fermare il veicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- f) lasciare guidare l'autoveicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli "ad uso pubblico";
- g) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- h) portare animali non domestici in vettura;
- i) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilita' dei portatori di handicap.

2) Al conducente e' fatto specificamente obbligo:

a) aderire, in ogni caso, alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi cliente, nell'ambito del territorio comunale, salvo che l'autovettura non sia impegnata o non si trovi in moto per rientrare in rimessa.

Qualora i conducenti abbiano gravi ragioni per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno accertare tali ragioni agli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, e per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alla disposizione d'igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi. In caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conducenti i necessari buoni, che attestino i servizi prestati;

c) consegnare all'ufficio di polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;

d) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilita' in qualsiasi evenienza;

e) seguire il percorso piu' breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

f) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo e' omologato;

g) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorita' comunale;

h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

i) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
  - m) curare la qualita' del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - n) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri.
- A tale effetto i conducenti debbono porre il tassametro in azione all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine dopo averne fatta prendere visione al passeggero dell'importo segnato dal tassametro;
- o) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
  - p) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

#### **ART.22 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

Agli utenti del servizio taxi e' fatto divieto di:

- a) fumare, mangiare e bere;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta puo' essere operata nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a 4;
- c) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **ART.23 - SOSPENSIONE DELLA CORSA.**

- 1) Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, che non consentano di sostituire tempestivamente il veicolo, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare l'autoveicolo stesso pagando solo l'importo in base ai chilometri percorsi.
- 2) D'altra parte il conducente puo' esigere l'importo e cessare il servizio quando i passeggeri smontino all'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che i passeggeri, oltre la quota da pagarsi prevista dalla tariffa, non depositino una somma dovuta per diritto di sosta.

#### **ART.24 - RINUNCIA DELLA LICENZA**

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza di taxi deve darne comunicazione ufficiale al Comune.

#### **ART.25 - DECADENZA DELLA LICENZA.**

Il Responsabile del servizio dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
  - b) per morte del titolare qualora gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano ceduto il titolo nei termini previsti dall'art.9, comma 2, della legge 21/1992 e art.12 del presente regolamento.
  - c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato restituito entro quattro mesi;
  - d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;
- La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **ART.26 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA.**

Il Responsabile del Servizio sospende la licenza comunale di esercizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - b) per violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi delle vigenti disposizioni;
  - c) per l'utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - d) per la prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
  - e) per fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione, di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- Il periodo di sospensione della licenza è determinato dal Responsabile del servizio tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

#### **ART. 27 - REVOCA DELLA LICENZA.**

Il Responsabile del servizio dispone la revoca della licenza, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi, nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare vengono a mancare i requisiti previsti dal D.M. n.448 del 20/12/1991;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione di cui all'art.26 del presente regolamento;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.12 della LR 10/98.
- d) quando il titolare sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della legge.
- f) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

#### **ART. 28 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA LICENZA**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

#### **ART. 29 TRASPORTO HANDICAPPATI**

- 1) Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria in caso di trasporto di soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità'.
- 2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità' dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### **ART.30 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA.**

- 1) Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
- 2) Tale autorizzazione è concessa a condizione di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

#### **ART. 31 - PUBBLICITA' NELLE AUTOVETTURE**

Nel rispetto della normativa vigente, la applicazione messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture è soggetta ad autorizzazione da richiedere al Servizio competente e al pagamento della imposta relativa.

#### **ART.32 - RECLAMI**

- 1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati al Comune o agli organi di vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, adottano i provvedimenti necessari.

2) Ciascun operatore e' tenuto ad esporre all'interno del proprio veicolo in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Servizio comunale competente a ricevere i reclami.

#### **ART.33 - DIFFIDE E SANZIONI**

Le infrazioni al presente Regolamento, non contemplate da disposizioni legislative in materia e dal Codice della Strada sono punite ai sensi del vigente Statuto Comunale.

#### **ART.34 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni della legge n. 21/92, del vigente Codice della Strada ed a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2) I titolari di licenza di taxi cureranno la necessaria informazione sulla reperibilita' telefonica del servizio presso i pubblici esercizi ed i locali di pubblico spettacolo o intrattenimento.